

Client Alert 18/2020

DECRETO LEGGE «RILANCIO» N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020

Note sui principali provvedimenti

- 1. NOVITÀ PER LE START-UP E PMI INNOVATIVE**
- 2. PATRIMONIO RILANCIO**
- 3. MODIFICHE A DISPOSIZIONI BANCARIE E FINANZIARIE**
- 4. L'IMPATTO SUL SETTORE DELL'ENERGIA**
- 5. MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO**

1. NOVITÀ PER LE START-UP E PMI INNOVATIVE

Nuove misure per start-up e PMI innovative

- Il nuovo «decreto rilancio» prevede una serie di importanti misure in favore delle start-up innovative e delle PMI innovative.
- Nuove risorse vengono stanziare per il rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, per un importo di Euro 100 milioni per l'anno 2020 destinati alla misura «Smart&Start Italia».
- Un ulteriore importo di Euro 10 milioni è destinato alla concessione alle start-up innovative di agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.
- Vengono assegnate risorse aggiuntive per Euro 200 milioni per l'anno 2020 al «Fondo di sostegno al venture capital», finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, a beneficio delle start-up innovative e delle PMI innovative.

Nuove misure per start-up e PMI innovative

- Il termine per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative è prorogato di 12 mesi.
- Sono previsti nuovi crediti imposta destinati a start-up e PMI innovative e nuovi incentivi fiscali per l'investimento in start-up e PMI innovative.
- È riservata una quota pari a Euro 200 milioni a valere sulle risorse già assegnate al Fondo di garanzia costituito presso Mediocredito Centrale Spa.
- È istituito un fondo, denominato «Fondo per il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.
- I dettagli delle nuove misure saranno contenuti in appositi decreti attuativi, da emanarsi successivamente.

2. PATRIMONIO RILANCIO

Art. 27: Patrimonio Rilancio

- L'art. 27 del D.L. "Rilancio" consente a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. («**CDP**», società partecipata dal MEF che supporta l'innovazione e la crescita delle PMI italiane utilizzando le risorse rivenienti dal risparmio postale del Paese) d'istituire un "Patrimonio Destinato" ai sensi e per gli effetti degli art. 2447-*bis* e seguenti del codice civile, denominato «**Patrimonio Rilancio**»
- Attraverso specifici Decreti ministeriali, il MEF conferirà al Patrimonio Rilancio suoi beni, partecipazioni e rapporti giuridici, anche individuabili "*in blocco*"
- Tutti i conferimenti al Patrimonio Rilancio sono esentasse
- Patrimonio Rilancio non è un OICR, tuttavia, come un OICR, può essere organizzato anche in più comparti
- Si finanzia attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili

Art. 27: Patrimonio Rilancio

- Il MEF conferirà fino a 45 miliardi di euro di attività, partecipazioni sociali e rapporti giuridici a Patrimonio Rilancio, che costituisce un comparto separato di CDP, con segregazione delle obbligazioni e responsabilità assunte dallo stesso Patrimonio Rilancio
- Patrimonio Rilancio sarà gestito da CDP e potrà avere dimensioni superiori al 10% del patrimonio netto della stessa Cassa
- Mentre l'art. 26 del Decreto Rilancio disciplina l'istituzione di un fondo denominato "Patrimonio PMI" per il supporto offerto alle PMI italiane attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, Patrimonio Rilancio realizza misure anche in favore di società di maggiori dimensioni (private o quotate sui mercati regolamentati e anche società cooperative)

Art. 27: Patrimonio Rilancio

- Le società *target* di Patrimonio Rilancio hanno le seguenti caratteristiche:
 - ✓ sede legale in Italia
 - ✓ non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo
 - ✓ con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro
- CDP, attraverso Patrimonio Rilancio, per i prossimi 12 anni e nel contesto europeo della temporanea sospensione del divieto di aiuti di Stato, acquisterà partecipazioni nelle predette società, potendo posizionarsi sia sul lato *equity* (vale a dire sottoscrivendo aumenti di capitale riservati) sia sul lato debito (attraverso erogazione di finanziamenti e garanzie)
- Maggiori dettagli saranno disponibili quando CDP emanerà apposito regolamento sul Patrimonio Rilancio, che dovrà essere approvato dal MEF

3. MODIFICHE A DISPOSIZIONI BANCARIE E FINANZIARIE

Art. 32: Garanzia cartolarizzazione sofferenze

Disposizioni relative alle **operazioni di cartolarizzazione per cui sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato**:

- il MEF può autorizzare **modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione**, concordate tra le parti, che prevedano la **sospensione per una o più date di pagamento** dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di *performance*.
- La sospensione potrà essere concessa se:
 - le date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e il 31 luglio 2021;
 - le modifiche non comportino un peggioramento del *rating* dei titoli *senior*;
 - la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato dalle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Art. 33: Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi

- Si introducono **modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi.**
- La disposizione si applica ai contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e il termine dello stato di emergenza.
- Secondo quanto previsto dal Decreto, i contratti soddisfano il **requisito della forma scritta** richiesta dal T.U.F. ed hanno **efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c.**, anche se il consenso viene prestato dal cliente mediante **posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo**, purchè:
 - si alleggi copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
 - vi sia il riferimento ad un contratto identificabile in modo certo;
 - tali strumenti vengano conservati insieme al contratto.

Art. 33: Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi

- Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante messa a disposizione del cliente su **supporto durevole**;
- la copia del contratto e la documentazione informativa obbligatoria devono essere consegnate al cliente alla prima occasione utile successiva allo stato di emergenza.
- Fino al termine dello stato di emergenza, il cliente può utilizzare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso anche **per esercitare i diritti previsti dalla Legge o dal contratto stesso**, ivi compreso, ove applicabile, il diritto di recesso;
- la disciplina si applica anche ai **contratti assicurativi**.

Artt. 55, 56, 58: Prestiti alle imprese

È prevista la possibilità, da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli enti territoriali e delle Camere di commercio, di **adottare misure di aiuto**, a valere su risorse proprie, sotto forma di:

- **garanzie sui prestiti** alle imprese;
- **prestiti a tasso agevolato** alle imprese.

Art. 55: Garanzie sui prestiti alle imprese

- Le garanzie riguardano sia **prestiti per gli investimenti** sia **prestiti per il capitale di esercizio** e possono operare sia in forma diretta sia attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia;
- per ciascun prestito, i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito.

Art. 55: Garanzie sui prestiti alle imprese (segue)

- La durata della garanzia è limitata ad un massimo di sei anni.
- La garanzia pubblica non deve eccedere:
 - il 90% del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale dall'ente creditizio e dallo Stato;
 - il 35% del capitale di prestito in caso di perdite dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi.
- Tale forma di aiuto **non può essere cumulata con nessun altro aiuto** concesso sotto forma di tassi di interesse agevolati per lo stesso prestito.

Art. 56: Tassi di interesse agevolati

- Gli aiuti riguardano i **prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio** e possono essere attribuiti sia in modalità diretta sia attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia;
- i contratti di prestito devono essere stipulati entro il **31 dicembre 2020** e sono limitati ad un massimo di **sei anni**;
- tale forma di aiuto **non può essere cumulata con nessun altro aiuto** concesso sotto forma di garanzie su prestiti per lo stesso prestito.
- Il Decreto Rilancio e la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» stabiliscono i criteri per la determinazione dei tassi di interesse agevolati, indicandone la misura minima.

Limiti comuni alle garanzie sui prestiti e ai tassi agevolati

- L'importo totale dei prestiti non deve superare:
 - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
 - il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
- Gli aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti solo se l'importo complessivo non supera le soglie indicate.
- Le **garanzie di cui all'art. 55 e gli aiuti di cui all'art. 56 non si applicano a prestiti preesistenti**, salva l'ipotesi in cui vi sia l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le piccole e medie imprese («PMI»).
- Gli aiuti **non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà** alla data del 31 dicembre 2019.
- Il termine per la concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2020.

Art. 113 Rinegoziazione dei mutui – Semplificazione procedure di adesione

- Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono, anche durante l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 T.U. Enti locali, effettuare, previa deliberazione dell'organo esecutivo, **operazioni di rinegoziazione o sospensione del rimborso della quota capitale dei prestiti** erogati da banche, intermediari finanziari e CDP.
- La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei prestiti in essere in scadenza nell'anno 2020 in virtù dell'adesione ad accordi promossi dall'A.B.I. e dalle associazioni degli Enti locali, può avvenire in deroga all'art. 204, c. 2, T.U. Enti Locali e all'art. 41, cc. 2 e 2-bis, L. 448/2001, fermo restando l'obbligo di pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.
- In entrambi i casi, la sospensione non comporta il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse **automaticamente prorogate** al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Artt. 165-166: Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

- Ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. 180/2015 e dell'art. 18, par. 4, lett. d), Reg. UE n. 806/2014, **il MEF è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del Decreto Rilancio, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia**, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di **15 miliardi di Euro**.
- La garanzia può essere concessa solo con decisione positiva della Commissione europea.
- Il MEF può inoltre rilasciare, con le medesime limitazioni, la **garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia** per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla BCE.

Condizioni

- La concessione delle garanzie è effettuata sulla base della **valutazione caso per caso** da parte dell'Autorità competente (Banca d'Italia / BCE) del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'art. 92 Reg. UE n. 575/2013, su base individuale e consolidata.
- A seguito della decisione positiva della Commissione europea, la garanzia può comunque essere concessa a favore di una banca avente patrimonio netto positivo, se la stessa ha urgente bisogno di sostegno della liquidità.
- Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal Decreto **devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.**

4. L'IMPATTO SUL SETTORE DELL'ENERGIA

- a. EFFICIENZA ENERGETICA: INCENTIVI FISCALI (“SUPERBONUS”);**
- b. CERTIFICATI BIANCHI: MODIFICHE AGLI OBBLIGHI.**
- c. RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE.**

a. EFFICIENZA ENERGETICA: INCENTIVI FISCALI (“SUPERBONUS”)

Efficienza energetica: incentivi fiscali («Superbonus»)

- L'**art. 119 dello Schema del Decreto Rilancio** ha introdotto e rafforzato gli incentivi fiscali per le persone fisiche ed altri soggetti;
- E' una **detrazione fiscale** pari al **110% dei costi** sostenuti, **senza cumulo con altre forme di incentivo**;
- Viene riconosciuto in un arco temporale di **5 anni**;
- Può essere **ceduto** anche in favore di **istituti bancari**;
- Viene riconosciuto con riferimento agli **interventi di efficientamento** menzionati all'**art. 14 del Decreto Legge 63/2013** e all'**art. 119 del Decreto Rilancio**.

Interventi incentivati

- Gli Interventi di efficientamento introdotti con il Decreto Rilancio riguardano (i) **interventi di isolamento**; (ii) sostituzione **impianti di climatizzazione** ovvero (iii) **interventi antisismici**;
- Gli interventi di efficientamento energetico devono:
 1. accrescere la classe energetica dell'edificio di almeno due classi energetiche ovvero la più alta);
 2. essere realizzati entro il 31 dicembre 2021;
- Nel contesto di tali interventi, anche i costi sostenuti per la realizzazione di **impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica elettrica** e di **stoccaggio** possono accedere all'incentivo, nel rispetto dei seguenti requisiti:

Requisiti per impianti fotovoltaici, di stoccaggio e colonnine di ricarica

- L'ammontare complessivo dei costi per l'intervento FV con batteria è limitato ad Euro 48.000,00. Inoltre:
 - a) per installazioni FV su edifici esistenti il limite è fissato 2.400 €/kW;
 - b) per installazioni FV quali (i) interventi di ristrutturazione edilizia, (ii) nuova costruzione e (iii) ristrutturazione urbanistica il limite è fissato 1.600 €/kW;
 - c) per i sistemi di storage abbinati a FV il limite è fissato 1.000 €/kW.

**b. MODIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TEE
(CERTIFICATI BIANCHI)**

Scadenza dell'anno d'obbligo : le modifiche del Decreto Rilancio

- Il comma 1 dell'art. 41 prevede una **proroga** del termine di scadenza dell'anno d'obbligo dal 31 maggio 2019 **al 30 novembre 2020**.
- Ciò comporta che i Soggetti Obbligati dispongono di **più tempo per ottenere il numero di Certificati Bianchi necessari** per raggiungere la propria quota di competenza di risparmio energetico con riferimento all'annualità del 2019.
- Tale previsione è diretta a mitigare la **scarsa liquidità del mercato dei Certificati Bianchi** dovuta ad un tendenziale calo del tasso di generazione degli stessi derivanti da nuovi progetti di efficientamento energetico che, con il sopraggiungere dell'emergenza Coronavirus, si è ulteriormente accentuato.

Emissione di Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione: le modifiche del Decreto Rilancio

- Il comma 2 dell'art. 41 del Decreto Rilancio ha previsto che i **Certificati Bianchi** relativi alle CAR vengano **emessi a decorrere dalla data di entrata in esercizio** della relativa unità di cogenerazione, previo espletamento della valutazione da parte del GSE di cui all'art. 7 del d.m. 5 settembre 2011 e non **dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio**.
- La previsione dovrebbe consentire di **incrementare la liquidità di Certificati Bianchi immessi sul mercato**, anticipando la decorrenza del regime incentivante alla data di entrata in esercizio (ciò anche a causa dei ritardi che i progetti stanno subendo a causa del Coronavirus).

c. RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

Il recepimento della proposta di ARERA nel corpo dell'art. 30 del c.d. Decreto Rilancio

La proposta di cui al Decreto Rilancio

- L'art. 30 del Decreto Rilancio prevede **due diversi tipi di intervento** sulle voci componenti la **bolletta elettrica per le utenze non domestiche** per le mensilità di **maggio, giugno e luglio 2020**:
 1. **azzeramento** delle attuali quote relative alle **spese per il trasporto** e la **gestione del contatore**, nonché alle **spese per oneri di sistema** con riferimento a **tutte le utenze non domestiche collegate in bassa tensione**;
 2. **riduzione** di tali quote fisse per le **utenze non domestiche collegate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW**, applicando un valore virtuale di potenza disponibile pari a 3 kW.
- Il tetto di spesa fissato per tali interventi è pari ad Euro 600.000,00.

5. MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa in deroga con causale Covid (artt. 68-71)

- Sono previste ulteriori 5 settimane, utilizzabili fino al 31 agosto 2020, per i datori di lavoro che abbiano già esaurito le prime 9 settimane, nonché ulteriori 4 settimane utilizzabili per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
- Sono inclusi nei trattamenti i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 25 marzo 2020.
- È previsto l'obbligo di consultazione sindacale.
- Sono previsti tempi e procedure più stringenti per velocizzare il pagamento, in particolare la CIGD, con pagamento in parte anticipato da parte dell'INPS.

Permessi e congedi (artt. 72 e 73)

- È previsto un congedo parentale di 30 giorni per i lavoratori dipendenti del settore privato, che sono genitori di figli sino a 12 anni o con handicap, con indennità al 50% sino al 31 luglio 2020.
- Diritto allo *smartworking*, se mansione compatibile e altro genitore non disoccupato/con ammortizzatori, per lavoratori genitori di figli sino ai 14 anni.
- Diritto alla conservazione del posto di lavoro (per assenze di cui sopra per congedo parentale straordinario) per lavoratori genitori di figli sino a 16 anni.
- *Bonus baby sitting* di Euro 1.200,00, alternativo al congedo parentale, utilizzabile anche per centri estivi e servizi alla prima infanzia.
- Permessi disabilità ex L. 104 di 12 giorni aggiuntivi, fruibili nel bimestre maggio-giugno 2020.

Proroga allo stop dei licenziamenti (art. 80)

Il periodo di sospensione dei licenziamenti viene prorogato fino al 17 agosto 2020 e cioè precisamente:

- resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- restano preclusi i licenziamenti individuali per GMO, sono sospese le procedure di licenziamento per GMO in corso e possono essere "sanati" i licenziamenti effettuati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Lavoro agile – *Smartworking* (art. 90)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito e che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, se tale modalità di svolgimento della prestazione è compatibile con le attività lavorative e le caratteristiche della prestazione.

Contratti a tempo determinato (art. 93)

Per far fronte al riavvio delle attività, in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali.

CONTATTI

MILANO - VIA DANTE, 9 – T. +39 02 7217091

NOVITÀ PER LE START-UP E PMI INNOVATIVE



Vincenzo Armenio, *Partner*
vincenzo.armenio@grplex.com



Paola Sangiovanni, *Partner*
paola.sangiovanni@grplex.com



Flavio Monfrini, *Senior Associate*
flavio.monfrini@grplex.com

CONTATTI

MILANO - VIA DANTE, 9 – T. +39 02 7217091

PATRIMONIO RILANCIO



Daniele L. Cusumano, Partner
daniele.cusumano@grplex.com



Angelo Gitti, Partner
angelo.gitti@grplex.com



Matteo Treccani, Partner
matteo.treccani@grplex.com



Pietro Massimo Marangio, Counsel
pietromassimo.marangio@grplex.com

**GITTI AND
PARTNERS**

CONTATTI

MILANO - VIA DANTE, 9 – T. +39 02 7217091

MODIFICHE A DISPOSIZIONI BANCARIE E FINANZIARIE



Angelo Gitti, *Partner*
angelo.gitti@grplex.com



Marco Rizzo, *Partner*
marco.rizzo@grplex.com



Matteo Treccani, *Partner*
matteo.treccani@grplex.com

CONTATTI

MILANO - VIA DANTE, 9 – T. +39 02 7217091

L'IMPATTO SUL SETTORE DELL'ENERGIA



Piero Viganò, Partner
piero.vigano@grplex.com

CONTATTI

MILANO - VIA DANTE, 9 – T. +39 02 7217091

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO



Mariano Delle Cave, Counsel
mariano.dellecave@grplex.com



Elisa Mapelli, Counsel
elisa.mapelli@grplex.com

MILANO

Via Dante, 9



ROMA

Piazza dei Caprettari, 70



BRESCIA

Piazza della Loggia, 5

